



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE MOLISE

VIA ALCIDE DE GASPERI - 86025 RIPALIMOSANI (CB)

TELEFONO: 0874 390301 FAX: 0874 390319

Sito Internet: molise.lnd.it

e-mail: cr.molise01@lnd.it pec: figc.molise@pec.it



Stagione Sportiva 2025 – 2026

COMUNICATO UFFICIALE N° 133

Del 21 Aprile 2026

COMUNICAZIONI DEL C.R. MOLISE

ATTIVITA' AGONISTICA

1. VARIAZIONI GARE

Si riportano di seguito le sole gare variate rispetto alle precedenti comunicazioni.

UNDER 17 C5 REGIONALI MASCHILI

GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CHAMINADE CAMPOBASSO	ADRIATICA CAMPOMARINO	R	22/04/2026 15:30	5012 C.S. GALASSPORT	CAMPOBASSO	VIA PIRANDELLO 45/G-H

2. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 – FASE REGIONALE

Gara del 20-04-2026 AURORA ALTO CASERTANO – US VENAFRO

Il Giudice Sportivo Territoriale,

tenuto conto che la gara in epigrafe rientra tra quelle per le quali è prevista l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le fasi finali dei campionati regionali di cui al CU n. 157/A FIGC del 05-02-2026 integralmente riportato nel CU n. 288 LND di pari data;

rilevato preliminarmente che

- la società Aurora Alto Casertano ha trasmesso il preannuncio di reclamo ed il reclamo medesimo nei termini di cui al CU n. 157/A;
- la società US Venafro ha trasmesso le proprie controdeduzioni nei termini di cui al CU n. 157/A;

letto il preannuncio di reclamo rileva che lo stesso, riportato su carta intestata e trasmesso con PEC della società, risulta privo di sottoscrizione autografa o digitale;

letto il reclamo, rileva che la società Aurora Alto Casertano chiede l'applicazione della punizione della perdita della gara in epigrafe ai danni della società US Venafro per aver impiegato n. 4 calciatori fuori quota nati nel 2006, contravvenendo a quanto disposto dal Regolamento del Campionato Juniores – Seconda Fase Regionale (cfr. CU n. 31) alla quale possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2007 in poi e che è consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori fuori quota, nati dal 1° gennaio 2006 in poi. Nella distinta di gara presentata dalla società US Venafro sono stati riportati n. 5 calciatori nati nel 2006, di cui tre tra i calciatori titolari ed uno subentrato durante la gara. Il regolamento utilizza il verbo "impiegare", non formule diverse e più elastiche. Ne consegue che la soglia numerica di tre riguarda il numero massimo di calciatori fuori quota utilizzabili nella gara, non già il mero numero di quelli contemporaneamente presenti

sul terreno di gioco in un singolo istante. Una diversa interpretazione, oltre a non trovare appiglio nel testo, finirebbe per svuotare la disposizione di effettività, consentendo una rotazione potenzialmente illimitata di calciatori fuori quota della medesima annata. Lo stesso testo aggiunge che l'inosservanza di tali disposizioni è punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni;

lette le controdeduzioni, rileva che la società US Venafrò in via preliminare chiede l'inammissibilità del preannuncio di reclamo ed in particolare la mancata sottoscrizione dello stesso che non consente la sua certa imputabilità al legale rappresentante o al difensore munito di idonei poteri di rappresentante. Relativamente al reclamo, la società US Venafrò ne chiede il rigetto e per l'effetto di confermare il risultato maturato sul campo. Innanzi tutto, eccepisce che il fatto che nella lista di gara compaiano n. 5 calciatori fuori quota nati nel 2006 è di per sé irrilevante ai fini sanzionatori e non integra alcuna violazione. La reclamante basa le proprie conclusioni su una propria lettura del regolamento per cui il limite dei tre fuori quota debba intendersi riferito al numero complessivo dei calciatori utilizzabili nell'intera gara e non, invece, al numero massimo schierabile contemporaneamente; per cui il verbo "impiegare" deve essere inteso quale divieto di utilizzo complessivo, nel corso della gara, di più di tre calciatori fuori quota. Nella gara in epigrafe la società US Venafrò ha inizialmente schierato n. 3 calciatori fuori quota e successivamente uno di essi è stato sostituito con altro calciatore fuori quota: pertanto i calciatori fuori quota presenti contemporaneamente in campo non hanno mai superato il numero di 3.

Osserva questo GST. La mancata sottoscrizione del preannuncio di reclamo è da sempre oggetto di discussione di due correnti di pensiero contrapposte. C'è un orientamento cosiddetto "**formalista**" secondo il quale la firma è un requisito essenziale per la validità dell'atto: senza firma digitale o autografa (anche scansionata), il reclamo deve essere considerato inesistente o inammissibile, anche se inviato tramite l'indirizzo PEC ufficiale che attesta solo l'invio e la ricezione dell'atto, ma non sostituisce la sottoscrizione richiesta dall'art. 125 c.p.c., applicabile in via sussidiaria al processo sportivo. L'altro orientamento cosiddetto "**sostanzialista**" ritiene che la PEC societaria sia di per sé sufficiente a garantire l'autenticità del mittente. In quest'ottica, la mancanza di firma (autografa o digitale) è considerata una mera irregolarità formale che non inficia l'atto, privilegiando così il principio del contraddittorio e il diritto alla difesa. Questo orientamento privilegia la sostanza rispetto alla forma, stabilendo che il preannuncio di reclamo è ammissibile anche se privo di sottoscrizione autografa o digitale, a condizione che sia inviato tramite l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ufficiale della società. I punti chiave di questo orientamento sono:

- l'assenza di formalità rigide in quanto il Codice di Giustizia Sportiva non impone requisiti formali stringenti per la fase preliminare del preannuncio, che ha lo scopo principale di avvisare la controparte e l'organo giudicante dell'intenzione di procedere
- il principio del contraddittorio, in quanto, superando il vizio formale, si intende tutelare il diritto alla difesa e il principio del giusto processo, permettendo l'esame nel merito della controversia.
- la distinzione tra preannuncio e reclamo per cui mentre per il preannuncio è prevalso questo criterio di flessibilità, la giurisprudenza federale è stata talvolta più rigorosa sul reclamo definitivo, considerandolo in alcuni casi inesistente se privo di sottoscrizione valida, anche se inviato via PEC.

Pertanto, si rileva un marcato contrasto giurisprudenziale, sebbene l'orientamento "sostanzialista" sia quello adottato dalla giurisprudenza federale più recente e che questo GST ritiene debba essere preferito. Ne consegue che il preannuncio di reclamo, pur se privo di sottoscrizione, ma trasmesso da una PEC societaria è ammissibile.

Relativamente al reclamo, a giudizio di questo GST è fondato e meritevole di accoglimento.

Sul punto si rileva preliminarmente che il Consiglio Direttivo del CR Molise ha stabilito espressamente di consentire in ciascuna gara del Campionato Regionale "Juniors-Under 19" 2025/2026 l'impiego fino ad un massimo di tre giocatori fuori quota, nati dal 1° gennaio 2006 in poi, nella fase regionale. L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni (cfr. Regolamento pubblicato sul CU n. 31). Esaminato il referto di gara e la distinta della US Venafrò, dagli stessi risulta che detta Società ha schierato in campo dall'inizio della partita tre giocatori nati dal 1° gennaio 2006 in poi, ossia i numeri 4, 7 e 10, sostituito (quest'ultimo) dal n. 15 anch'esso fuori quota, impiegando così quattro calciatori fuori quota, in violazione delle disposizioni sopra riportate. Nella medesima distinta è riportato altresì il n. 18, anch'esso fuori quota. La corrente giurisprudenza federale ritiene che il divieto di utilizzare più di un determinato numero di calciatori fuori quota, e cioè di calciatori più adulti le cui prestazioni vanno considerate per definizione di livello superiore, muove dall'esigenza di non snaturare le caratteristiche di un campionato previsto ed organizzato per atleti al di sotto di una certa età e dunque dalla duplice necessità di limitare il numero dei fuori quota per ciascuna gara e di impedire che una squadra se ne avvalga, a svantaggio dell'altra, in misura complessiva superiore alla consentita. Così stando le cose, fissato in n. 3 il numero dei fuori quota, non è seriamente contestabile che il farne scendere in campo un numero superiore, sia pure non contemporaneamente, fa venir meno l'esigenza di non alterare la fisionomia del campionato ed arreca alla squadra che se ne avvale un vantaggio indebito nei confronti dell'altra, posto che le potenzialità di n. 5 calciatori fuori quota invece di 3 consentono alla squadra che li iscrive in distinta e li schiera anche non contemporaneamente prestazioni di

livello certamente superiore. La società che non ottempera a tale disposizione è sanzionata con la perdita della gara per aver posto in essere atti che hanno determinato la irregolarità della gara.

Tutto ciò premesso

D E C I D E

1. di accogliere il reclamo così come proposto dalla società Aurora Alto Casertano;
2. di infliggere alla società US Venafro la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3, per le ragioni meglio esposte in narrativa.

Si dà atto che non sono stati assunti provvedimenti disciplinari a carico di tesserati.

Nulla per il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva, di cui all'art. 48 CGS.

Comunicato Ufficiale n. 133 della stagione sportiva 2025/2026
pubblicato in Campobasso, affisso all'albo del C.R. Molise ed
inserito sul suo Sito Internet (molise.lnd.it) Martedì 21 Aprile 2026

Il Segretario
(Santina POMPERMAIER)

Il Presidente
(Piero DI CRISTINZI)